



Riferimento: BAZL-042.32-7/18/4/2

Direttiva

Oggetto:

Soggetti qualificati nel settore degli aeromobili senza occupanti (UAS)

Basi giuridiche:

- articolo 69 e allegato VI del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018
- articoli 5, 12 e 18 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019
- articolo 4 della legge federale sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0)
- articoli 37 - 40 dell'ordinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS; RS 748.941)

Destinatari: Soggetti qualificati

Stato: Entrata in vigore della prima versione: 01.02.2023

Autore: Sezione Autorizzazione e supervisione UAS

Approvato il / da: 16.01.2023 / Capo DF

1 Obiettivo

L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) è responsabile per la valutazione delle richieste di autorizzazione operativa secondo l'articolo 5 in combinato disposto con l'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 nonché per il rilascio delle autorizzazioni operative secondo l'articolo 12 del medesimo regolamento. In virtù dell'articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1139, l'UFAC può delegare tali compiti a soggetti qualificati. Gli articoli 37-40 OACS disciplinano la delega di compiti a soggetti qualificati nel settore degli aeromobili senza occupanti UAS (qui di seguito soggetti qualificati).

La presente direttiva illustra nel dettaglio i compiti e i requisiti di questi soggetti stabiliti negli articoli 37-40 e disciplina la procedura di certificazione.



2 Campo d'applicazione

La presente direttiva si applica a tutti i soggetti qualificati secondo l'articolo 37 OACS.

3 Compiti dei soggetti qualificati

3.1. I compiti dei soggetti qualificati sono definiti all'articolo 37 OACS.

3.2 Il soggetto qualificato esamina la richiesta conformemente ai vigenti requisiti applicabili secondo il regolamento (UE) 2019/947, ai relativi «acceptable means of compliance» (AMC) e «guidance material» (GM) dell'AESA nonché alle migliori pratiche e al materiale di supporto messo a disposizione dall'UFAC. Il soggetto qualificato non può respingere una richiesta tranne nei casi seguenti:

- in caso di conflitti di interesse;
- se la categoria di competenza è insufficiente (cfr. cap. 5 sulla certificazione) e se l'UFAC respinge la domanda di un soggetto qualificato di estendere le proprie competenze;
- se il soggetto qualificato non dispone di personale sufficiente per trattare la richiesta in tempo utile e il richiedente necessita di una risposta più rapida.

Se respinge una richiesta, il soggetto qualificato ne informa immediatamente il richiedente.

Se accoglie una richiesta, il soggetto qualificato la tratta senza indugio e informa il richiedente del processo di valutazione in corso. Il soggetto qualificato può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti o informazioni, purché siano utili per l'esame della richiesta.

3.3 Se un richiedente non soddisfa i requisiti per il rilascio di un'autorizzazione, il soggetto qualificato deve respingere la richiesta o emanare una decisione negativa. Il soggetto qualificato informa l'UFAC in proposito.

3.4 In caso di eventi (occurrences) con operatori la cui autorizzazione è stata rilasciata da un soggetto qualificato, l'UFAC coinvolge quest'ultimo nei relativi accertamenti. Il soggetto qualificato è tenuto a contribuire agli accertamenti su richiesta dell'UFAC o del Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SIS).

4 Requisiti per i soggetti qualificati

4.1 I requisiti per i soggetti qualificati sono disciplinati nell'articolo 39 OACS.

4.2 La comunicazione orale e scritta con l'UFAC avviene in una lingua ufficiale o in inglese.

4.3 L'indipendenza ai sensi dell'articolo 39 lettera b OACS è un presupposto fondamentale per il corretto trattamento dei richiedenti. L'indipendenza non è garantita in particolare se si verifica una delle seguenti circostanze:

- il soggetto qualificato deve esaminare una richiesta di autorizzazione operativa nella cui trattazione era già stato coinvolto (stessa richiesta);
- il soggetto qualificato, il suo direttore o i collaboratori sono direttamente o indirettamente coinvolti nella compliance demonstration, progettazione, produzione, commercializzazione o manutenzione di prodotti, parti o altri equipaggiamenti;
- il soggetto qualificato si occupa già dell'addestramento dell'operatore.

Direttiva soggetti qualificati_20221026

La parità di trattamento dei richiedenti ai sensi dell'articolo 40 lettera f OACS è garantita se il soggetto qualificato offre la propria attività in tutta la Svizzera (tutte le regioni linguistiche) a tariffe unitarie.

- 4.4 Il soggetto qualificato deve inoltre disporre di personale sufficiente e, soprattutto, adeguatamente formato, che abbia le necessarie competenze tecniche e amministrative per valutare e rilasciare le autorizzazioni operative in base alla metodologia SORA e per compilare i rapporti richiesti. Costituiscono inoltre titolo preferenziale le conoscenze in materia di ispezioni / audit e quelle generali in materia di aviazione (vedi allegato).
- 4.5 Il soggetto qualificato è responsabile della corretta archiviazione e conservazione della documentazione presentata dal richiedente nonché dei documenti afferenti l'esame. La documentazione deve essere conservata per almeno 5 anni dopo la scadenza dell'autorizzazione. L'archiviazione elettronica dei documenti deve essere protetta dall'accesso non autorizzato mediante un sistema di protezione elettronica aggiornato e comunemente disponibile sul mercato. L'UFAC deve poter avere accesso alla documentazione in qualsiasi momento. I collaboratori sono tenuti a mantenere il segreto sui dati e le informazioni contenuti nella richiesta. Si applicano le disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e della GDPR.
- 4.6. Il soggetto qualificato deve disporre di un'assicurazione che copra eventuali danni.
- 4.7. Il soggetto qualificato deve segnalare all'UFAC i comportamenti illeciti dei richiedenti qualora ne venga a conoscenza. Deve inoltre redigere un rapporto trimestrale all'attenzione dell'UFAC, in cui fornisce, tra l'altro, informazioni sulle seguenti attività:
- numero di autorizzazioni rilasciate;
 - numero di richieste respinte;
 - prospetto dei costi (per ciascuna richiesta).

5 Certificazione / accreditamento del soggetto qualificato

5.1 L'UFAC è competente per la certificazione del soggetto qualificato.

La domanda di certificazione come soggetto qualificato e i relativi allegati devono essere redatti in una lingua ufficiale o in inglese e inviati elettronicamente o per posta.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti (sotto forma di manuale e datati):

- descrizione dell'organizzazione (soggetto qualificato), elenco aggiornato di tutti i collaboratori con i relativi curriculum vitae e certificati attestanti le rispettive qualifiche (formazione iniziale e formazione continua);
- descrizione dei principali processi interni necessari allo svolgimento dei compiti nonché indicazioni sulle modalità con cui il soggetto qualificato si informa sulla normativa applicabile (ad es. mediante la partecipazione a un gruppo di lavoro specifico);
- descrizione degli aspetti relativi alla gestione della sicurezza dell'organizzazione, in base ai compiti svolti da un soggetto qualificato, in particolare dei seguenti punti:
 - o chiare responsabilità del personale;
 - o creazione e promozione di una cultura della sicurezza a tutti i livelli dell'organizzazione;
 - o attuazione di procedure di notifica conforme ai principi della «just culture»;

Direttiva soggetti qualificati_20221026

- definizione delle attività dell'organizzazione e delle relative ripercussioni sulla sicurezza aerea (compresa l'adozione di misure di riduzione del rischio e loro verifica);
- formazione del personale nell'ambito di importanti questioni di sicurezza; e
- documentazione relativa a tutti i processi importanti del sistema di gestione;
- estratto del registro di commercio.

5.2. L'UFAC definisce caso per caso le competenze del soggetto qualificato. In un primo tempo l'ambito di attività dei soggetti qualificati è vincolato a un determinato livello SAIL e si estende fino al livello SAIL II (con opzioni limitate per misure di riduzione del rischio), la cosiddetta categoria di competenza I.

SAIL I e SAIL II (in base ai seguenti criteri)

- *Step 3 - Ground risk mitigations*
 - *M1 Low, Medium*
 - *M2 Low*
 - *M3 Low, Medium*
- *Step 5 - Air risk mitigations*
 - *Nessuna limitazione, in base alle competenze del soggetto qualificato*
- *Step 6 - TMR*
 - *VLOS and BVLOS*
- *Step 8 - OSOs*
 - *Low/Medium come per requisiti SAIL I e II (esclusi gli OSOs opzionali)*
- *Step 9 – Containment*
 - *Basic containment as per Step 9 2.5.3(b)*
 - *Enhanced containment as per Step 9 2.5.3(c)*

Nota: la portata dei privilegi concessi al soggetto qualificato può essere limitata se i requisiti di competenza o di organizzazione non sono soddisfatti. Allo stesso modo, la portata dei privilegi per le misure di riduzione del rischio (rischio in aria e al suolo) può essere ampliata in base alle competenze e alle conoscenze specialistiche.

5.3 Altri criteri operativi, organizzativi e infrastrutturali da tenere in considerazione per la certificazione di un soggetto qualificato:

- iscrizione nel registro di commercio svizzero o ditta individuale con sede in Svizzera;
- nel caso di enti pubblici con sede in Svizzera, una lettera con cui il Cantone conferma che eventuali richieste di risarcimento danni sono coperte o almeno in fase di verifica;
- le imprese estere devono operare in Svizzera;
- sufficiente solvibilità;
- garanzia di una gestione aziendale ineccepibile;
- il soggetto qualificato dispone di una descrizione dei processi rilevanti per la valutazione e di un processo di monitoraggio degli sviluppi (soprattutto per quanto riguarda la metodologia SORA) a livello internazionale.

5.4. La certificazione viene rilasciata mediante decisione. Se intende trattare richieste di autorizzazione più complesse, un soggetto qualificato può presentare all'UFAC una domanda per l'ottenimento di una categoria di competenza superiore.

Il riconoscimento quale soggetto qualificato ha una validità massima di 5 anni. Su domanda del soggetto qualificato e dopo una procedura semplificata di verifica, il riconoscimento può essere rinnovato dall'UFAC.

Direttiva soggetti qualificati_20221026

5.5 Le modifiche successive alla domanda di accreditamento come soggetto qualificato, che possono influire sull'attività del soggetto autorizzata dall'UFAC, devono in ogni caso essere comunicate tempestivamente a quest'ultimo.

5.6. Se i suddetti requisiti non sono più soddisfatti, l'UFAC può sospendere o revocare l'accREDITAMENTO del soggetto qualificato.

5.7 I soggetti accreditati dall'UFAC possono richiedere dopo l'accREDITAMENTO la pubblicazione dei loro nominativi sul sito web dell'UFAC.

6 Riscossione di emolumenti / tariffe

6.1 Il richiedente un'autorizzazione operativa seleziona un soggetto qualificato dall'elenco dei soggetti qualificati pubblicato dall'UFAC che abbia le competenze necessarie per valutare la sua richiesta. I soggetti qualificati addebitano le loro prestazioni direttamente al richiedente in base al tempo impiegato. In caso di contestazioni relative all'importo della fattura, l'UFAC emette una decisione sugli emolumenti impugnabile. È escluso il finanziamento di soggetti qualificati da parte dell'UFAC.

Ai soggetti qualificati si applicano le seguenti tariffe:

- per attività relative alla valutazione delle richieste e al rilascio delle autorizzazioni operative una tariffa oraria massima di 180 franchi;
- per tutta la durata della valutazione di una richiesta un importo massimo complessivo di 5000 franchi, che può essere addebitato al richiedente.

Se è prevedibile che l'importo massimo venga superato per motivi esclusivamente imputabili al richiedente, in casi eccezionali e previa intesa con l'UFAC nonché comunicazione al richiedente, può essere addebitato un importo superiore a quello massimo complessivo di 5000 franchi.

Se è coinvolto l'UFAC, quest'ultimo addebita le proprie spese al soggetto qualificato secondo le tariffe stabilite nell'ordinanza sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OEm-UFAC; RS 748.112.11) e fino all'importo massimo in essa indicato.

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 01.02.2023.

UFFICIO FEDERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE

Firme

Capo Settore di Stato maggiore
Strategia e supporto alla Direzione

Co-responsabile Sezione
Autorizzazione e supervisione UAS

Mathias Gantenbein

Sandra Bodmer

Allegato

Criteria di verifica relativi alle competenze del personale partecipante alla procedura di approvazione dell'autorizzazione SORA secondo il paragrafo 4.4 della presente direttiva

Il personale partecipante alla valutazione delle richieste di autorizzazione operativa basate sul SORA per aeromobili senza occupanti deve avere l'esperienza necessaria nel settore dell'aviazione (durata raccomandata: cinque anni e, quale titolo preferenziale, esperienza con aeromobili senza occupanti; formazione come ingegnere aeronautico o in un campo analogo) o esperienza pertinente nell'ambito dell'esercizio degli UAS.

Inoltre i collaboratori devono disporre di:

- competenze tecniche per verificare la conformità, esperienza nella chiusura tecnica dei progetti e nel rilascio delle autorizzazioni;
- esperienza pratica nonché know-how nella valutazione del rischio basata sulle prestazioni e nella determinazione del «level of involvement»;
- buone referenze in merito alla partecipazione alle valutazioni SORA (come richiedente dell'industria o come membro di un'autorità);
- buone conoscenze dei regolamenti AESA pertinenti;
- ottime conoscenze dell'inglese e delle lingue ufficiali (DE, FR e IT), sia scritte che orali.

Le seguenti conoscenze costituiscono titolo preferenziale:

- competenze tecniche in uno o più settori di organismi tecnici specializzati e partecipazione attiva a tali organismi (ad es. JARUS);
- partecipazione attiva agli organismi di standardizzazione;
- conoscenze degli allegati dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (diritto aereo e allegati OACI come panoramica e ulteriori dettagli su alcuni allegati, ad esempio 8, 13 e 19).

Sulla base di una valutazione iniziale, l'UFAC raccomanda formazioni mirate, sotto forma di corsi al computer, in aula, sul posto di lavoro o secondo altre modalità.